

Statuto dell' Associazione LSDI libertà di stampa/diritto all'informazione

I – DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale denominata "LSDI – Libertà di stampa/Diritto all'informazione", in seguito denominata "associazione", con sede in via dei Medici 2 a Firenze presso Associazione Stampa Toscana. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2. Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Art.3 – Scopo e finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico, razziale, etnico, di genere o religioso. e svolge attività culturali e di promozione e utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione nasce per dare forma riconosciuta al gruppo "Lsdi - Libertà di stampa/Diritto all'informazione" fondato sette anni fa con l'intento di analizzare e documentare i temi dell'informazione giornalistica, nonché tutte le modalità con le quali si esprime e viene diffusa, e per allargare la partecipazione a chiunque intenda collaborare allo sviluppo di tale lavoro.

Scopo primario è stato ed è quello di indagare ogni problematica relativa alle difficoltà, per i giornalisti, di svolgere la propria professione, per i cittadini di essere correttamente informati, e per il mondo dell'editoria di continuare a svolgere una funzione sociale, ancorché economica. Parimenti sono state e sono oggetto di studio le opportunità che si presentano per tutti i soggetti.

L'associazione si propone inoltre lo scopo di potenziare e promuovere il lavoro di documentazione e analisi sui problemi del giornalismo, dell'editoria e dell'informazione che è motivo principale per la costituzione dell'associazione. Per svolgere tali attività è costituito un gruppo di lavoro, che in forma non associativa esiste già da sette anni. Lo scopo è alimentare conoscenza e dibattito sui nuovi giornalismo per svecchiare non solo la professione ufficiale ma anche il mondo politico-culturale interessato ai nuovi media. L'associazione si occuperà di informare e favorire la conoscenza e le tematiche specifiche dei nuovi media (intendendo con ciò tutti gli strumenti attuali e futuri inerenti la comunicazione elettronica e la telematica, a partire da, ma non limitati a, Internet, nonché quelli atti alla produzione, creazione e manipolazione di contenuti in formato elettronico) e del giornalismo.)

Il perseguimento dello scopo dell'associazione sarà ottenuto mediante attività editoriali: pubblicazione attraverso la piattaforma web www.lsdi.it che il gruppo fondatore mette a disposizione, attività di formazione: corsi e workshop di insegnamento atti a illustrare e favorire l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche;

attività culturali quali: convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni o altre tipologie di manifestazioni e iniziative di carattere informativo e culturale finalizzate agli scopi sociali descritti;

attività collaborative: collaborazione e condivisione della progettualità con altre associazioni culturali e organizzazioni che operano nell'ambito;

attività di finanziamento: raccolta di fondi per i progetti che l'associazione intende promuovere e sostenere, accedendo, ove lo si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, alternativamente ricorrendo a piattaforme web

o altre forme di raccolta fondi, come meglio specificato all' art. 4

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

S'impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 6 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ulteriore ritardo nel pagamento sarà il Consiglio Direttivo a decidere su eventuali ulteriori solleciti, fino alla eventuale sospensione o esclusione del socio. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

III - I SOCI

Art.8 - Soci

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che consentono l'effettiva partecipazione degli iscritti alla vita dell'associazione stessa. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previo autorizzazione degli organi sociali. Hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 10 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi dell' Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio direttivo;

Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro organo esecutivo e operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art.12 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso di convocazione indica inoltre il luogo, la data,

l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

fissare l'importo della quota sociale annuale;

determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approvare l'eventuale regolamento interno;

deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.14 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

sulle eventuali modifiche allo statuto;

sullo scioglimento dell'associazione, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

Art. 15 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti (con un minimo di quattro), in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 16 - Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo, ed in caso anche questi sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 17 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra 3 e 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

(Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti).

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo potrà predisporre appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Art.18 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. In caso di dimissioni ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera assembleare. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art.19 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su delibera assembleare. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art.20 - Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'associazione richiede. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su delibera assembleare. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

V – NORME FINALI

Art.21 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio: a) uno o più siti web gestiti dall'associazione; b) una o più mailing list (pubbliche o private); c) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio direttivo. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo e in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in Rete chiamate generalmente

netiquette.

Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 14 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firenze, 9 maggio 2012